



CITTA' DI COPERTINO

- Provincia di Lecce -

73043 COPERTINO (Lecce) – Via Malta, 10

Tel: 0832/938311 - Fax 0832/933522 - C. F. 80008830756 - P. IVA 02255920759 - www.comune.copertino.le.it

la descrizione del lotto, gli obiettivi produttivi, le opere e i lavori previsti, l'indicazione del periodo per il quale è richiesta l'assegnazione.

2. La Regione valuta e approva il piano di coltivazione secondo i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 2-quinquies e, in conformità al medesimo, assegna il bene al richiedente.

3. In presenza di più richieste di assegnazione del medesimo bene, la Regione procede all'assegnazione sulla base di una graduatoria elaborata tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione nell'ordine di priorità così definito:

a) residenza dei richiedenti nel comune in cui è situato il terreno;

b) stato di disoccupazione;

c) presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a varietà locali o tradizionali;

d) presentazione di un piano di coltivazione che preveda il ricorso a tecniche di agricoltura biologica o integrata;

e) istanza di giovani al primo insediamento;

f) minore età dei richiedenti;

g) residenza dei richiedenti nei comuni limitrofi a quello in cui è situato il terreno.

4. Ai proprietari dei beni oggetto di assegnazione è dovuto il canone stabilito secondo i criteri determinati dal regolamento di cui all'articolo 2-quinquies. In ogni caso, l'importo del canone può essere determinato anche di comune accordo fra l'assegnatario e il proprietario o l'avente titolo, nel rispetto della normativa vigente.

5. Qualora i terreni assegnati vengano successivamente destinati dagli strumenti urbanistici a usi diversi da quelli agricoli, l'assegnatario è tenuto al rilascio del terreno entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta del proprietario o dell'avente titolo.

6. I rapporti derivanti dalla concessione o locazione dei terreni, per quanto non espressamente regolati dal provvedimento di assegnazione, sono disciplinati dalla legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

7. Con riferimento ai beni privati censiti come incolti o abbandonati dei quali non sia stata acquisita la disponibilità all'assegnazione ai sensi del comma 2 e inseriti nella Banca della Terra di Puglia, chiunque, in forma singola o associata, voglia esercitare attività agricola, con apposita istanza corredata da un piano di coltivazione, può ottenere i riferimenti dei relativi proprietari o aventi titolo dal comune in cui i beni sono situati. Il comune, previo assenso del proprietario o dell'avente titolo, fornisce i dati richiesti. Le condizioni del relativo affidamento sono definite dalle parti e regolate dalla normativa vigente.”

Per eventuali maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio Commercio, nei giorni e negli orari seguenti:

martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.

Il Responsabile del Settore Ambiente

Arch. J. Pietro Antonio Greco

Il Sindaco

Prof.ssa Sandrina Schito